

Non è «caso d'uso» l'atto non registrato enunciato in atti sottoposti a registrazione

Cassazione/2

Non si applica la tassazione ai fini dell'imposta di registro

L'enunciazione di un atto non registrato contenuta in un atto sottoposto a registrazione non è qualificabile, ai fini dell'imposta di registro, come "caso d'uso" e, pertanto, non si rende applicabile la tassazione propria delle situazioni in cui il caso d'uso si verifica; d'altro lato, tuttavia, se oggetto di enunciazione è un atto soggetto a registrazione in caso d'uso, allora l'enunciazione è tassabile in sé, a prescindere dal fatto che il caso d'uso non si verifichi.

È questa la decisione adottata dalla Cassazione con l'ordinanza n. 2296

del 23 gennaio 2024, che è del tutto condivisibile sul punto che l'enunciazione non configura un caso d'uso, in quanto l'enunciazione è del tutto estranea alla definizione di caso d'uso contenuta nell'articolo 6 del Dpr 131/1986 (la legge di registro); ma è per nulla condivisibile quando afferma che l'enunciazione dell'atto da registrare solo in caso d'uso ne provoca comunque la tassazione, anche se il caso d'uso non si verifica.

L'argomentazione di quest'ultima affermazione è che la legge di registro (all'articolo 22) commina, nel caso di enunciazione di un atto soggetto a registrazione in termine fisso e non registrato, l'applicazione della sanzione per mancata registrazione, oltre a pretendere il versamento dell'imposta non pagata; mentre non commina alcuna sanzione, ma solo dispone la percezione dell'imposta applicabile, se si tratta dell'enunciazione di atti non soggetti a registrazione in termine fisso.

La Cassazione afferma che questa norma sarebbe dunque inutilmente dettata, perché ovvia, se non esistessero atti, diversi da quelli soggetti a registrazione in termine fisso, soggetti a tassazione a causa di enunciazione, senza applicazione di sanzioni.

È vero, invece, che la norma in questione un senso ce l'ha, perché essa si rende applicabile ai contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso e ai contratti soggetti a registrazione in caso d'uso qualora il caso d'uso si sia verificato.

La norma sulla tassazione per enunciazione, invece, non può ritenersi applicabile:

- 1 agli atti e ai contratti contemplati nella tabella degli atti esonerati dalla registrazione, allegata alla legge di registro;
- 2 agli atti soggetti a registrazione in caso d'uso se il caso d'uso non si sia ancora verificato.

—A.Bu.